


**ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULL'EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO**



## PREMESSA

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 34/2019, come convertito nella L.n. 58/2019 e del DPCM attuativo del 17/03/2020, l'Organo di Revisione è chiamato ad asseverare il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".

Il legislatore pone il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio quale condizione essenziale per procedere alla definizione dei piani assunzionali, formulati in base alle nuove regole previste dalla normativa sopra indicata, e conferisce all'Organo di Revisione con l'asseverazione il ruolo di "garante" dello stesso equilibrio.

Occorre innanzitutto cercare di chiarire cosa si intende con il termine "asseverazione".

Come ha già avuto modo di evidenziare la giurisprudenza contabile, il "parere", la "relazione", la "certificazione" e l'"asseverazione" non sono strumenti tra loro "interscambiabili" (cfr., ex pluribus, Sez. reg. Emilia-Romagna delibera n. 229/2021/PRSE).

A ciascun "canovaccio" corrisponde una differente "sostanza" delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento.

Nel caso di specie, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale" dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato.

A tale fine, l'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso.

Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l'equilibrio del bilancio.

In questa prospettiva, assume valore dirimente la verifica della sussistenza, sufficientemente sicura, non arbitraria ed irrazionale, di adeguate coperture economiche con riguardo alla complessiva mole di oneri incidenti sul bilancio anche negli esercizi a venire (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 48/2019).

L'atto di asseverazione si pone a valle di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'Ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a "misurare" la condizione di equilibrio "sostanziale" e prospettico dell'Ente (Corte dei Conti Sezioni Riunite Sentenza n. 7/2022/).

Pertanto nel caso di specie, sulla base delle verifiche e delle analisi eseguite, l'Organo di revisione al fine di giungere ad asseverare, per effetto dell'adozione del piano dei fabbisogni di personale, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, si concentra principalmente sull'equilibrio economico-finanziario ponendo particolare attenzione all'equilibrio di parte corrente sia con riferimento ai risultati conseguiti nei rendiconti, sia a quelli previsionali dei bilanci di previsione, senza ovviamente escludere la valutazione degli equilibri economici e patrimoniali.

In proposito si richiama la definizione di equilibrio di bilancio fornita dal Principio generale n. 15 "L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione".



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.

# Comune di PIEVE A NIEVOLE

## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 14/12/2022

### OGGETTO: ASSEVERAZIONE EQUILIBRIO PLURIENNALE DI BILANCIO

L'Organo di Revisione nominato con deliberazione di Consiglio comunale del 29/07/2021;

visto il rendiconto dell'esercizio 2021, approvato con deliberazione di Consiglio N.18 del 30/05/2022, con il quale è stato accertato un risultato di amministrazione (avanzo) pari a euro 4.053.987,66, così composto:


- quota accantonata di euro 3.722.457,13
- quota vincolata di euro 316.841,65
- quota destinata agli investimenti di euro 0,00
- quota disponibile di euro 14.688,88

Visto il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio n. 69 del 28/12/2021;

richiamato l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n. 58/2019 il quale prevede che

- "2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico

4



dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

**visto** il Decreto del 17/03/2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

**vista** la proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024, sezione PIAO, unitamente agli allegati;

**considerato** che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

- **rilevato** che dal piano del fabbisogno di personale 2022/2024 esaminato, il Comune di Pieve a Nievole, per le assunzioni 2022 si limiterà ad assumere con il criterio del turn over benché l'Ente risulti virtuoso e potrebbe assumere personale secondo i calcoli derivanti dall'art. 33 DL 34/2019 per ulteriori € 54.494,29;

**considerato:**

- che l'Ente non è in dissesto, né in condizione di deficitarietà strutturale, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi allegata all'ultimo rendiconto approvato relativo anno 2021,
- che l'Ente nel frattempo con deliberazione CC n. 44 del 29/11/2022 è stato autorizzato all'assunzione di due mutui, uno sulla competenza 2022 e uno sulla competenza 2023;
- che l'Ente sta progressivamente riducendo i tempi di pagamento in virtù dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002;
- che la ricognizione dei contenziosi in cui l'Ente è parte è oggetto di monitoraggio disponendo gli accantonamenti necessari, ricognizione che alla data di composizione della presente asseverazione non ha evidenziato rischi per gli equilibri di bilancio, ricognizione che viene effettuata con un monitoraggio infra annuale;
- non risultano alla data di composizione della presente asseverazione rischi agli equilibri dell'ente per effetto delle perdite delle partecipate, l'Ente sta monitorando il piano di risanamento adottato dalla società in house Spes Scrl che nell'ultimo Bilancio al 31.12.2021 non ha riportato perdite, pertanto non sono stati effettuati accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2023/2025.

l'amministrazione comunale, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2021 e all'aggiornamento del PTFP, sarà tenuta a monitorare la capacità di mantenere negli anni un volume di entrate correnti tale da poter sostenere non solo gli oneri dei livelli occupazionali attuali, ma altresì quelli ulteriori derivanti dall'esercizio delle facoltà assunzionali a disposizione in relazione alla fascia di appartenenza di cui al D.M. 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019. Infatti, anche nel caso in cui l'ente locale rispetti i vincoli di spesa ed abbia a disposizione capacità per assunzioni di personale potrà esercitare la sua facoltà, ma utilizzando la massima cautela. Ciò, in considerazione del fatto che l'andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe mostrare segni di squilibri anche non temporanei causati da situazioni contingenti, strutturate o straordinarie, anche negli esercizi immediatamente successivi, ragion per cui la



valutazione dell'amministrazione dovrà essere attentamente ponderata, specialmente in un particolare scenario macroeconomico come quello che sta attraversando il Paese (Corte dei Conti Veneto, Deliberazione n. 104/2020/PAR/). Stante lo scenario macroeconomico che si è venuto a delineare, lo scrivente organo di revisione ha reputato ragionevole una proiezione nel tempo di tipo triennale, quale periodo che permette in concreto e con ragionevole possibilità, di misurare e stimare la tenuta degli equilibri sostanziali dell'Ente;

**rilevato** che dalla documentazione esaminata e dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione emerge che il bilancio 2022/2024 conserva l'equilibrio pluriennale e che il nuovo Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025, che l'Ente tempestivamente adotterà entro il prossimo 31 dicembre 2022 nel pieno rispetto del principio di programmazione, sul quale l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole in data odierna;

**richiamato** il parere al piano dei fabbisogni di personale espresso con verbale in data odierna;

**richiamato** tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

#### **ASSEVERA**

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2022-24, e 2023-25, del Comune di Pieve a Nievole a seguito dell'adozione dell'aggiornamento del Piano del fabbisogno di personale 2022/2024, sezione PIAO, di cui alla proposta esaminata.

L'Organo di revisione

Il Revisore unico

Dott.ssa Manuela Sodini

